



Decreto n° 0185 / Pres.

Trieste, 24 dicembre 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 AGOSTO 2002, N. 241/2002 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO VIII DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N.2, CONCERNENTE LE PROFESSIONI TURISTICHE, AI SENSI DELLARTICOLO 138 DELLA LEGGE REGIONALE 2/2002 E SUE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI)

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 24/12/2020

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 24/12/2020

GIANNI CORTIULA

in data 24/12/2020



Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Considerato che all'articolo 121 bis della legge regionale 2/2002, così come introdotto dall'articolo 76 della legge regionale 21/2016, il legislatore regionale ha individuato e definito una nuova figura di professione turistica quale "l'accompagnatore di media montagna";

Visto, in particolare l'articolo 123 della legge regionale 2/2002, così come sostituito dall'articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 21/2016, il quale stabilisce che all'interno dell'esercizio stabile delle professioni turistiche ha introdotto gli accompagnatori di media montagna;

Rilevato che l'articolo 123 della legge regionale 2/2002 prevede, fra l'altro, che le professioni per l'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, è subordinato rispettivamente all'iscrizione agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina e all'elenco degli accompagnatori di media montagna, istituiti e tenuti dal Collegio delle guide alpine sotto la vigilanza della Regione;

Visto il "Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002", emanato con proprio decreto 9 agosto 2002, n. 0241/Pres.;

Visto il successivo proprio decreto 20 aprile 2016 n. 076/Pres.;

Visto il "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241/2002 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002 e sue integrazioni e modificazioni)" e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1900 del 18 dicembre 2020;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241/2002 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002 e sue integrazioni e modificazioni)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

- dott. Massimiliano Fedriga -